



Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 48/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8569 — Europcar/Goldcar) ⁽¹⁾	1
2018/C 48/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8774 — Ivanhoe Cambridge/QuadReal Property Group/JV) ⁽¹⁾	1
2018/C 48/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8736 — Toohil Telecom/Eircom) ⁽¹⁾	2

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 48/04	Tassi di cambio dell'euro	3
--------------	---------------------------	---

Corte dei conti

2018/C 48/05	Relazione speciale n. 4/2018 — «L'assistenza dell'UE al Myanmar/Birmania»	4
--------------	---	---

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2018/C 48/06	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	5
--------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 48/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8803 — Michelin North America/Sumitomo Corporation of Americas/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	6
2018/C 48/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8492 — Quaker/Global Houghton) ⁽¹⁾	8
2018/C 48/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8768 — Singapore Airlines/CAE/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8569 — Europcar/Goldcar)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 48/01)

Il 5 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8569. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8774 — Ivanhoe Cambridge/QuadReal Property Group/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 48/02)

In data 5 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8774. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8736 — Toohil Telecom/Eircom)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 48/03)

Il 6 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8736. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

8 febbraio 2018

(2018/C 48/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2252	CAD	dollari canadesi	1,5402
JPY	yen giapponesi	134,31	HKD	dollari di Hong Kong	9,5795
DKK	corone danesi	7,4422	NZD	dollari neozelandesi	1,6966
GBP	sterline inglesi	0,87513	SGD	dollari di Singapore	1,6288
SEK	corone svedesi	9,8968	KRW	won sudcoreani	1 335,37
CHF	franchi svizzeri	1,1555	ZAR	rand sudafricani	14,8007
ISK	corone islandesi	125,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7549
NOK	corone norvegesi	9,6860	HRK	kuna croata	7,4398
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 721,53
CZK	corone ceche	25,247	MYR	ringgit malese	4,8183
HUF	fiorini ungheresi	310,96	PHP	peso filippino	63,308
PLN	zloty polacchi	4,1695	RUB	rublo russo	70,8858
RON	leu rumeni	4,6520	THB	baht thailandese	39,010
TRY	lire turche	4,6701	BRL	real brasiliano	4,0034
AUD	dollari australiani	1,5694	MXN	peso messicano	22,9938
			INR	rupia indiana	78,7715

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 4/2018
«L'assistenza dell'UE al Myanmar/Birmania»
(2018/C 48/05)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 4/2018 «L'assistenza dell'UE al Myanmar/Birmania».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
<http://eca.europa.eu>.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2018/C 48/06)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽¹⁾
Fili di acciaio inossidabile	India	Dazio antidumping	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 1).	9.11.2018

⁽¹⁾ La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8803 — Michelin North America/Sumitomo Corporation of Americas/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 48/07)

1. In data 1° febbraio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Michelin North America Inc. («MNAI», Stati Uniti), controllata dal gruppo Michelin (Francia),
- Sumitomo Corporation of Americas («SCOA», Stati Uniti), controllata da Sumitomo Corporation (Giappone).

Michelin North America Inc. e Sumitomo Corporation of Americas acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune (la «JV»).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- MNAI opera nella produzione e nella vendita di pneumatici per un'ampia gamma di veicoli (automobili e autocarri leggeri, autocarri pesanti, veicoli da diporto, macchine movimento terra, veicoli agricoli, aerei, motocicli e biciclette) negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. MNAI fa parte del gruppo Michelin, che opera su scala mondiale,
- SCOA opera nei seguenti settori: prodotti tubolari, acciaio e metalli non ferrosi, macchinari e utensili elettrici, prodotti chimici e elettronica, beni lifestyle, risorse minerarie e energia. SCOA è controllata da Sumitomo Corporation, che opera su scala mondiale,
- la JV combinerà le attività di distribuzione di MNAI e SCOA e opererà principalmente negli Stati Uniti e in Messico. La JV avrà alcune attività di distribuzione minori nel SEE.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8803 — Michelin North America/Sumitomo Corporation of Americas/JV

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8492 — Quaker/Global Houghton)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 48/08)

1. In data 2 febbraio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Quaker Chemical Corporation (Stati Uniti) («Quaker»),
- Global Houghton Ltd. (Stati Uniti) («Houghton»), controllata da Gulf Houghton.

Quaker acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di Houghton.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Quaker: sviluppo e commercializzazione di prodotti chimici speciali appositamente formulati. Quaker opera su scala mondiale nella fornitura di fluidi di processo, prodotti chimici speciali e competenze tecniche a un'ampia gamma di settori industriali,
- Houghton: sviluppo, produzione e gestione di prodotti chimici speciali, oli e lubrificanti. Houghton vende i suoi prodotti a un'ampia gamma di settori industriali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8492 — Quaker/Global Houghton.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8768 — Singapore Airlines/CAE/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 48/09)

1. In data 2 febbraio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Singapore Airlines Ltd («SIA», Singapore),
- CAE International Holdings Limited («CAE», Canada).

SIA e CAE acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»). La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- SIA: offerta di trasporto aereo di passeggeri e merci, servizi di ingegneria, formazione di piloti, voli charter, vendita di viaggi all'ingrosso e attività connesse,
- CAE: holding di investimento del gruppo CAE che opera nella progettazione, produzione e fornitura di apparecchiature di simulazione, nella formazione e nello sviluppo di soluzioni integrate per i mercati della difesa e della sicurezza, le compagnie aeree commerciali, gli operatori di aerei commerciali e di elicotteri, i costruttori di aeromobili e gli operatori in materia di formazione medica e di servizi sanitari. Il gruppo CAE gestisce inoltre una rete mondiale di centri di formazione con sedi in tutto il mondo,
- JV: creazione, sviluppo e gestione di un centro di formazione per l'abilitazione per tipo (type rating) dei piloti e l'addestramento periodico per alcune piattaforme di aeromobili Boeing.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8768 — Singapore Airlines/CAE/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT